


ROTTAMAZIONE: UNA NUOVA CHIAMATA

*Un emendamento
al Decreto Semplificazioni
consente di riassetto
alla definizione agevolata
anche chi non ha versato
entro il 7 dicembre 2018
tutte le rate dovute*

a cura di Alessandra De Feo

PER POTER USUFRUIRE
DI QUESTA NUOVA OCCASIONE,
IL CONTRIBUENTE DOVRÀ
VERSARE IL DOVUTO
IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO
IL 31 LUGLIO 2019,
OPPURE IN UN MASSIMO
DI 10 RATE CONSECUTIVE



ANCORA NOVITÀ NELL'AMBITO "ROTTAMAZIONE"! Infatti, dopo l'emanazione della cosiddetta "rottamazione ter" ad opera dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018 (convertito in legge il 17 dicembre 2018, n. 136), si è intervenuti con un'altra riapertura per i "decaduti". In base a un emendamento approvato in Senato il 29 gennaio u.s. al Decreto Semplificazioni 2019 (D.L. 14 dicembre 2018, n. 135), a chi ha aderito alla rottamazione 2018, ma è inadempiente con le prime rate da versare, è riconosciuta un'altra chance per non perderne i benefici.

RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE PER I "DECADUTI"

Con l'art. 3, comma 21, del D.L. n. 119/2018 è stata prevista la possibilità per i debitori che hanno aderito alla "rottamazione bis" e che hanno effettuato entro il **7 dicembre 2018** il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, di fruire di una nuova rateazione delle somme restanti dovute. Pertanto, previa la presentazione di apposita istanza, entro il **30 aprile 2019** è stato loro concesso un maggior termine per chiudere i conti con il Fisco. Il versamento deve essere effettuato in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il **31 luglio** e il **30 novembre** di ciascun anno, a decorrere dal 2019, con interessi calcolati al tasso dello 0,3% annuo a partire dal **1° agosto 2019**, ridotto rispetto a quello stabilito in precedenza del 2%. Per fruire della disposizione, chi è interessato non deve effettuare alcun adempimento poiché ci penserà l'agente della riscossione a trasmettere, entro il **30 giugno 2019**, un'apposita comunicazione e i bollettini precompilati per eseguire il versamento delle rate rideterminate. Agli interessati è concesso anche:

- di pagare mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA;
- di beneficiare dell'estinzione delle procedure esecutive pregresse, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

In ogni caso è anche possibile pagare, in un'unica soluzione, entro il **31 luglio 2019** e senza interessi, le rate differite automaticamente.

GLI EFFETTI DEL MANCATO PAGAMENTO ENTRO IL 7 DICEMBRE 2018 - PRIMA E DOPO L'EMENDAMENTO

Con il comma 23 dell'art. 3 in esame è stato previsto, per i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento del dovuto, entro il 7 dicembre 2018 il decadimento dalla rottamazione, con tutte le conseguenze che ciò comporta. Ma con l'emendamento al Decreto Semplificazioni 2019 si prevederebbe che chi non ha versato il dovuto entro tale data possa "rientrare nel meccanismo della rottamazione", versando le somme dovute in un'unica soluzione entro il **31 luglio 2019**, o nel numero massimo di 10 rate consecutive, ciascuna di pari importo. Le scadenze delle rate vengono così fissate:

- la prima, il 31 luglio 2019;
- la seconda, il 30 novembre 2019;
- le restanti, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

In definitiva questi contribuenti potrebbero vedersi ricalcolare gli importi non ancora saldati con una nuova e diversa rateazione. Resta da capire quale sarà il tasso di interesse che verrà applicato alla nuova rateazione e se sarà o no quello più favorevole dello 0,3 o quello del 2%.


Alla data di redazione del presente articolo, l'emendamento è stato recepito e il decreto convertito in Legge.



PENSIONE 2019: VECCHIE E NUOVE REGOLE

*Quota 100,
Opzione Donna,
pensione anticipata
o Ape Sociale:
cosa è cambiato
nel panorama attuale*

a cura di Gianni Tel



TRA VECCHI E NUOVI
STRUMENTI PREVIDENZIALI,
LE DOMANDE PER I FUTURI
PENSIONANDI RESTANO
LE STESSE: QUANDO
E CON QUANTO SI ANDRÀ
IN PENSIONE?

CON LA LEGGE DI BILANCIO 2019 E CON IL DECRETO¹ SU "QUOTA 100" E "REDDITO DI CITTADINANZA", IN TEMA DI RIFORME DELLE PENSIONI, SONO STATE INTRODOTTE IMPORTANTI NOVITÀ. Sem-

bra, comunque, che per fare cassa non si possa fare a meno di intervenire sulle pensioni. Se pensiamo alla manovra economica di fine 2011 (Legge Fornero) che ha scontentato tutti e nonostante siano passati sette anni, restano tanti dubbi che assillano i prossimi e futuri pensionandi.

Le domande sono sempre le stesse: quando andrò in pensione? E con quanto? Proviamo ad indicare in modo semplice le novità di quest'anno.

» QUOTA 100

La platea dei potenziali interessati alla "Quota 100" (38 anni di contribuzione e 62 anni di età) saranno quest'anno circa 290mila persone, di cui il 40% dipendenti pubblici, con un stanziamento di 3,9 miliardi di euro. Varrà solo per il triennio 2019-2021. Poi si vedrà, sebbene venga garantito il diritto per chi lo matura entro il 2021, il quale potrà accedere a "Quota 100" anche dopo esaurita la fase sperimentale.

Ci sono poi le "finestre" trimestrali per i dipendenti del settore privato, la cui pensione decorre dopo tre mesi (cioè dal 1° aprile 2019), mentre per i dipendenti pubblici dopo sei mesi e non prima del 1° agosto 2019. È previsto, poi, un assegno più magro visto che si cessa prima l'attività lavorativa (62 anni) e quindi ci sono meno anni di contribuzione. Inoltre, il coefficiente di calcolo applicato è più basso per le età più giovani, visto che il montante accumulato viene spalmato su più anni di erogazione. Secondo calcoli ministeriali, il taglio della pensione cresce dal 5% circa in caso di anticipo di un solo anno mentre va oltre il 30% se l'anticipo supera i 4 anni.

Se si tiene conto però che la prestazione si percepisce per più tempo, la riduzione passa allo 0,22% per un solo anno di anticipo, mentre è del 9% per chi lascia il lavoro quest'anno anziché nel 2025 (al compimento di 67 anni di età per la vecchiaia).

Sempre il Decreto prevede anche la non cumulabilità di "Quota 100" con i redditi da attività lavorativa superiore a 5mila euro l'anno. Divieto che durerà fino alla data in cui il pensionato compie l'età di vecchiaia, ossia 67 anni. È questa una condizione che scoraggia una gran parte degli aventi diritto a cominciare, per esempio, dai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e Coldiretti) che sono obbligati a cessare le loro attività per accedere a questa nuova prestazione, nonché chi possiede elevata professionalità che, come è noto, se va in pensione si dedica a prestare consulenze.

» OPZIONE DONNA

Il decreto contiene anche la proroga di un anno per la cosiddetta "Opzione donna", cioè la possibilità di ottenere la pensione in anticipo con il meno vantaggioso metodo di calcolo "contributivo".

Sono interessate le lavoratrici dipendenti e le autonome rispettivamente con 58 e 59 anni di età e 35 anni di contribuzione raggiunta entro il 31 dicembre 2018. È prevista, poi, la finestra mobile di uscita: 12 mesi per le dipendenti e di 18 mesi per le autonome. Ad esempio, qualora i 35 anni di

⁽¹⁾ Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019



TABELLA A - COME ANDARE IN PENSIONE NEL 2019

TIPO DI PENSIONE	ETÀ	CONTRIBUTI
PENSIONE DI VECCHIAIA (donne e uomini)	67 anni	20 anni
PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA	71 anni	5 anni
PENSIONE ANTICIPATA DONNE	—	41 anni e 10 mesi
PENSIONE ANTICIPATA UOMINI	—	42 anni e 10 mesi
QUOTA 41 (per soli lavoratori precoci)	—	41 anni
QUOTA 100	62 anni	38 anni
PENSIONE ANTICIPATA CONTRIBUTIVA (COMPUTO)	64 anni	20 anni
OPZIONE DONNA		
• lavoratrici dipendenti	58 anni	35 anni
• lavoratrici autonome	59 anni	35 anni
APE SOCIALE		
• lavori gravosi	63 anni	30 anni
	63 anni	36 anni

contributi siano stati perfezionati nel giugno 2018, la prima finestra si aprirà il 1° luglio 2019, se trattasi di lavoratrice dipendente; il 1° gennaio 2020, se si tratta di lavoratrice autonoma.

La scelta non è indolore poiché il calcolo "contributivo" comporta spesso una decurtazione dell'assegno di circa il 25-30% che resta poi per tutta la vita.

» PENSIONE ANTICIPATA

Almeno per la pensione anticipata (ex Anzianità) il decreto ha disposto la cancellazione dell'adeguamento all'aspettativa di vita fino al 2026 cristallizzando il requisito contributivo unico previsto per detta prestazione, a 41 anni e 10 mesi per le donne, a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni per i precoci (chi ha iniziato a lavorare prima dei 19 anni di età). La novità ha effetto dal 1° gennaio scorso annullando in questo modo l'incremento di 5 mesi già previsto. La possibilità di accesso a tale pensione, però, si aprirà trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti. Non è prevista la distinzione tra dipendenti pubblici e privati, a differenza di quanto indicato nella "Quota 100". Quanto detto non vale per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018.

» APE SOCIALE

È disponibile anche quest'anno l'anticipo pensionistico (Ape) nelle sue tre versioni: sociale, volontario, aziendale. Tre soluzioni che consentono di ottenere uno scivolo economico verso la pensione vera e propria.

In particolare, l'Ape sociale è a carico della fiscalità generale, una sorta di pre-pensione assistenziale di accompagnamento alla pensione.

Per accedere a questo anticipo gratuito occorre avere 63 anni di età, rientrare in una delle quattro categorie di beneficiari (disoccupati, care-givers, invalidi civili, addetti a mansioni gravose) e al-

meno 30 o 36 anni di contribuzione. La prestazione viene concessa fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia e l'importo è pari a quello della pensione maturata al momento della domanda dell'Ape, con un massimo di 1.500 euro lordi mensili erogato per 12 mensilità l'anno. Occorre, poi, aver smesso di lavorare, ma successivamente detta prestazione è compatibile con la ripresa dell'attività lavorativa se da quest'ultima deriva un reddito fino a 8.000 euro l'anno da lavoro dipendente e fino a 4.800 euro da lavoro autonomo.

Nella *Tabella A* che si riporta è indicato come ottenere quest'anno alcune importanti prestazioni di pensione, tenendo conto dell'età e dei requisiti contributivi richiesti.

Le politiche che nel tempo hanno fatto crescere disuguaglianze e povertà sono venute da scelte di maggioranza e di Governo che avrebbero potuto essere diverse. Manca, ed è preoccupante, un ap-

proccio professionale al problema, in economia, in previdenza, nella gestione complessiva delle istituzioni e della società.

Le grandi questioni che attraversano la vita del Paese sono affrontate con superficialità e con improvvisazione, ignorando merito, esperienza e preparazione.

Il 2019 sarà caratterizzato da una lenta crescita o da una vera e propria recessione? Noi operatori del sociale non abbiamo dubbi, continueremo sempre a lavorare per la crescita.

Infine, in applicazione delle particolari normative approvate, per i chiarimenti e gli approfondimenti (possibili scelte e, tra queste, le più convenienti) si consiglia di rivolgersi al nostro Patronato 50&PiuEnasco, che con esperti operatori assiste da sempre gratuitamente su tutto il territorio nazionale.

